



Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo

*Emanato con D.R. n. 314 del 9 ottobre 2013
e modificato con D.R. n. 85 del 6 marzo 2015*

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Composizione, nomina e durata del mandato	2
Articolo 3 - Compiti	2
Articolo 4 - Supporto tecnico e amministrativo	2
Articolo 5 - Accesso alle informazioni	2
Articolo 6 - Funzionamento del Presidio della Qualità	3
Articolo 7 - Pubblicità e verbalizzazione	3
Articolo 8 - Approvazione ed entrata in vigore	4
Articolo 9 - Disposizioni generali	4



Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo, istituito con il D.R. 28 maggio 2013, n. 186, ai sensi della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, del D.Lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012 e del D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013.

Articolo 2 - Composizione, nomina e durata del mandato

1. La composizione del Presidio della Qualità, le modalità di designazione dei componenti e la durata del loro mandato sono deliberate dal Senato accademico, secondo le previsioni dell'art. 38, comma 4, dello Statuto di Ateneo.
2. I componenti del Presidio della Qualità sono nominati con decreto del Rettore.

Articolo 3 - Compiti

1. Il Presidio della Qualità svolge le seguenti funzioni:

nell'ambito delle attività formative

- a) organizza e verifica l'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun Corso di Studio dell'Ateneo;
- b) organizza e verifica lo svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche;
- c) organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati;
- d) organizza e verifica l'attività del Riesame dei Corsi di Studio;
- e) organizza e verifica i flussi informativi da e per il Nucleo di valutazione e le Commissioni Paritetiche docenti-studenti;
- f) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze.

nell'ambito delle attività di ricerca

- a) organizza e verifica l'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento/Scuola dell'Ateneo;
- b) organizza e verifica lo svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca;
- c) organizza e verifica i flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione.

Articolo 4 - Supporto tecnico e amministrativo

1. Il supporto tecnico e amministrativo al Presidio della Qualità è fornito da un apposito ufficio dell'Amministrazione Centrale.

Articolo 5 - Accesso alle informazioni

1. Il Presidio della Qualità ha piena autonomia operativa. A tal fine, l'Ateneo offre il



necessario supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e al reperimento di tutte le informazioni necessarie, nonché la pubblicazione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

2. Il Presidio della Qualità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, al fine di reperire informazioni necessarie e specifiche, può convocare i responsabili delle diverse strutture dell'Ateneo.

Articolo 6 - Funzionamento del Presidio della Qualità

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Presidio e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Le riunioni del Presidio possono svolgersi, in via eccezionale, anche in modalità telematica, laddove gli argomenti in discussione non richiedano la presenza fisica di tutti i componenti.
2. Il Presidio si riunisce, di norma, una volta al mese. La convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione mediante e-mail inviata all'indirizzo istituzionale dei componenti. Tuttavia, il Presidente può, per impellenti motivi, convocare il Presidio con un preavviso inferiore rispetto al termine precedentemente indicato. Nella convocazione viene specificata anche la modalità di svolgimento - telematica o tradizionale- della riunione.
3. Copia della documentazione illustrativa degli argomenti in discussione viene trasmessa, a cura dell'ufficio di supporto ai componenti del Presidio, con mezzo informatico o con altro mezzo ritenuto idoneo, almeno tre giorni prima della riunione.
4. Per la validità della riunione è richiesta la presenza, ovvero la partecipazione in via telematica, della maggioranza assoluta dei componenti.
5. Le modalità di svolgimento delle riunioni telematiche sono approvate dal Presidio nella prima seduta utile dopo l'approvazione del presente Regolamento su proposta del Presidente.
6. Le sedute del Presidio non sono pubbliche. Qualora necessario, per la trattazione di argomenti di particolare interesse, il Presidente può invitare figure esterne al Presidio della Qualità con compiti istituzionali e/o competenze specifiche rispetto all'argomento trattato.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta da un componente del Presidio designato dal Presidente. In mancanza di designazione, presiede la seduta il docente più anziano in ruolo.
9. Le funzioni di segretario sono svolte dal docente con minore anzianità di servizio.

Articolo 7 - Pubblicità e verbalizzazione

10. Per ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

11. Il verbale necessita di approvazione, che può essere effettuata seduta stante, anche per singoli punti, o nelle sedute successive.
12. Il Presidio garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia divulgazione dei suoi atti, anche mediante strumenti telematici.
13. Il verbale deve essere inviato al Magnifico Rettore, al Direttore Generale ed al Nucleo di Valutazione di Ateneo.
14. Estratti di verbale devono essere comunicati, anche mediante invio telematico, alle strutture interessate ad adottare i conseguenti provvedimenti.
15. I verbali devono essere resi pubblici e consultabili on-line.

Articolo 8 - Approvazione ed entrata in vigore

1. Il Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità viene approvato dal Senato Accademico con le modalità previste dall'Art. 45 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata.
2. Qualsiasi successiva modifica al Regolamento è apportata con le stesse procedure previste per la sua approvazione.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi della Basilicata.

Articolo 9 – Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi della Basilicata e alle leggi vigenti in materia.